

OGGETTO: Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale del presidio sanitario gestito dalla società "Analisi Cliniche Villa Adriana S.r.l." (P. IVA 02940630581), sito in viale Tomei, 3 – 00019 Tivoli (RM).

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio Dott. Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2014 con la quale l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato Sub commissario per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n.13;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010 concernente l'approvazione dei requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 che modifica e integra il Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010;
- la Legge Regionale 14 luglio 2014, n. 7 e, in particolare, l'art. 2, commi da 73 a 80;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00368 del 31.10.2014;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00412 del 26.11.2014;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00170 del 9.5.2013 concernente *"Provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo in favore del presidio sanitario denominato "Analisi Cliniche Villa Adriana S.r.l.", gestito dalla società "Analisi Cliniche Villa Adriana S.r.l.", sito in viale Tomei, 3 – 00019 Tivoli (RM);*

VISTI:

- la nota del 17.6.2016, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 350493 del 4.7.2016, con la quale il rappresentante Legale della società Analisi Cliniche Villa Adriana S.r.l. ha comunicato di sostenere l'attività di laboratorio di analisi autorizzata, accreditata e contrattualizzata per gravi infiltrazioni pluviali causate dal marciapiede comunale;
- la nota prot. n. 388243 del 22.7.2016 con la quale la competente Area regionale Pianificazione e Controllo Strategico, Verifiche e Accreditamenti, a seguito della predetta nota del 17.6.2016 della società Analisi Cliniche Villa Adriana S.r.l. ha richiesto alla ASL RM5 di effettuare le verifiche sul mantenimento nella struttura dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi;
- la nota prot. n. 28320 del 17.10.2016 con la quale il Direttore Generale della ASL RM5 ha comunicato, in esito alla richiesta regionale prot. n. 388243 del 22.7.2016 l'assenza dei requisiti minimi del presidio sanitario gestito dalla società Analisi Cliniche Villa Adriana S.r.l., sito in viale Tomei, 3 – 00019 Tivoli (RM);
- la nota prot. n. 59400 del 6.2.2017 con la quale la competente Area regionale Pianificazione e



Controllo Strategico, Verifiche e Accreditamenti ha comunicato al rappresentante legale della società Analisi Cliniche Villa Adriana S.r.l., ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i., l'avvio del procedimento amministrativo di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO istituzionale per la riscontrata carenza dei requisiti autorizzativi riconducibili a problemi strutturali ed ha concesso, ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 e s.m.i., dieci giorni per presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni;

- la nota del 15.2.2017, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 80416 del 16.2.2017, con la quale il rappresentante Legale della società Analisi Cliniche Villa Adriana S.r.l. ha comunicato che:
 - a) dopo aver reperito idonei locali siti in via Rosolina n. 55, int. 1, località Villa Adriana – Tivoli (RM), la struttura ha presentato al comune di Tivoli idonea domanda di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento del laboratorio di analisi;
 - b) non si oppone alla sospensione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO istituzionale;
 - c) appena ottenuta l'autorizzazione comunale alla realizzazione avrebbe richiesto l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento del laboratorio di analisi;

CONSIDERATO che nel caso in specie ricorrono i presupposti di cui agli artt. 11 e 16 della L.R. n. 4/2003, dell'art. 16, del R.R. n. 2/2007 e dell'art. 12 del R.R. n. 13/2007 i quali prevedono che:

- a) ART. 11: *"1. Nel caso di violazione delle norme della presente legge, la Regione diffida il soggetto autorizzato all'esercizio a provvedere alla regolarizzazione entro il termine massimo di novanta giorni.*
2. La Regione, qualora sia decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, ordina la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio e la chiusura della struttura fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento. La riapertura della struttura e la ripresa dell'esercizio devono essere appositamente autorizzate."
- b) ART. 16: *"2. Nel caso in cui venga riscontrata la perdita di requisiti per l'accREDITAMENTO o siano violati gli accordi contrattuali di cui all'articolo 18, la Regione diffida il soggetto accREDITATO a provvedere alla regolarizzazione entro un congruo termine.*
3. La Giunta regionale, qualora non ritenga sufficienti le giustificazioni addotte o sia decorso inutilmente il termine di cui al comma 2:
 - a) *ordina la sospensione dell'accREDITAMENTO fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento, se si tratta di perdita dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1;"*

RITENUTO, per quanto sopra rappresentato, di disporre:

- la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO istituzionale del presidio sanitario gestito dalla società Analisi Cliniche Villa Adriana S.r.l., sito in viale Tomei, 3 – 00019 Tivoli (RM), per la riscontrata carenza dei requisiti autorizzativi riconducibili a problemi strutturali dovuti a gravi infiltrazioni pluviali causate dal marciapiede comunale, a decorrere dalla data del 4 luglio 2016 di comunicazione da parte della società di sospensione dell'attività;
- che la riapertura della struttura, anche in altra sede, e la ripresa dell'esercizio dovranno essere appositamente autorizzate dalla Regione Lazio con provvedimento amministrativo espresso a seguito di comunicazione da parte della struttura e verifica da parte della ASL competente;

DECRETA

per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate, di:

Disporre la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO istituzionale del presidio sanitario gestito dalla società Analisi Cliniche Villa Adriana S.r.l., sito in viale Tomei, 3 – 00019 Tivoli (RM), per la riscontrata carenza dei requisiti autorizzativi riconducibili a problemi



strutturali dovuti a gravi infiltrazioni pluviali causate dal marciapiede comunale, a decorrere dalla data del 4 luglio 2016 di comunicazione da parte della società di sospensione dell'attività;

Disporre che la riapertura della struttura e la ripresa dell'esercizio dovranno essere appositamente autorizzate dalla Regione Lazio con provvedimento amministrativo espresso a seguito di comunicazione da parte della struttura e verifica da parte della ASL competente;

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Legale Rappresentante della struttura, alla ASL Roma 5 e al Comune di Tivoli.

L'accreditamento non può essere sospeso per un periodo superiore a tre anni decorrenti dalla data del 4 luglio 2016. Decorso inutilmente tale periodo, l'accreditamento è revocato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti


Roma, li 24 MAR. 2017

